



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo
Dott.ssa Francesca Ivaldi

Circolare per il cliente 21 marzo 2015

IN BREVE

- Dal 12 febbraio sono a regime i nuovi obblighi per esportatori abituali e loro fornitori
- La nuova comunicazione black list annuale
- Split Payment: soggetti interessati e soggetti esclusi
- Per la certificazione unica è escluso il ravvedimento operoso
- Retroattività del nuovo ravvedimento operoso
- Diritto camerale ridotto del 35%
- Il nuovo ravvedimento operoso non si applica al diritto camerale
- Redditometro e rilevanza della provvista costituita in annualità precedenti
- Modello 730/2015 precompilato: l'Agenzia definisce le procedure di consultazione e invio
- Dal 31 marzo 2015 fattura elettronica obbligatoria per tutta la PA
- Convertito in legge il Decreto Milleproroghe
- EQUITALIA: rateazioni-bis con termini riaperti fino al 31 luglio 2015
- Estensione del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile per il 2015
- Blocco dei contributi INPS per gli iscritti alla gestione separata titolari di partita IVA
- Accordi sullo scambio di informazioni fiscali firmati con Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco

APPROFONDIMENTI

- Diritto Camerale 2015
- Modello 730/2015 precompilato

IN BREVE

IVA

Dal 12 febbraio sono a regime i nuovi obblighi per esportatori abituali e loro fornitori

D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175, art. 20

A seguito delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni, non grava più sul fornitore l'obbligo di invio telematico all'Agenzia Entrate della comunicazione delle dichiarazioni di intento ricevute dagli esportatori abituali IVA.

Tale obbligo è stato sostituito da una nuova procedura che, dopo un periodo transitorio, è entrata definitivamente in vigore il 12 febbraio 2015.

Dal 12 febbraio 2015, tutte le dichiarazioni d'intento ricevute (anche prima del 12 febbraio) hanno efficacia per il fornitore soltanto se accompagnate dalle rispettive ricevute di invio telematico all'Agenzia Entrate e dopo essere state verificate on line sul sito internet dell'Agenzia Entrate.

Il fornitore che dovesse emettere fattura non imponibile IVA ad un esportatore abituale non regolare, e quindi senza aver effettuato il preventivo controllo della dichiarazione d'intento ricevuta, è punito con la sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell'IVA non applicata.

Il fornitore sarà chiamato a pagare, oltre alla sanzione, anche l'imposta, nel caso in cui non avesse addirittura ricevuto la dichiarazione d'intento.

Si raccomanda di conservare copia (cartacea o in PDF) del positivo esito del controllo effettuato on line.

La nuova comunicazione black list annuale

L'Agenzia Entrate, nel corso di un incontro con la stampa specializzata, ha precisato che ai fini dell'esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione black list, la soglia di 10.000 euro annui si riferisce all'ammontare complessivo delle operazioni poste in essere con soggetti stabiliti nei Paesi a fiscalità privilegiata.

Split Payment: soggetti interessati e soggetti esclusi

Agenzia Entrate, Circolare 9 febbraio 2015, n. 1/E

Con la Circolare 1/E del 9 febbraio 2015 l'Agenzia Entrate ha chiarito l'ambito soggettivo di applicazione dello *split payment*.

Tra gli enti inclusi nella nuova modalità di versamento dell'Iva rientrano:

- lo Stato e gli organi dello Stato,
- gli enti pubblici territoriali,
- le Camere di Commercio,
- gli istituti universitari,
- le aziende sanitarie locali
- e gli enti pubblici di previdenza come l'Inps.

In ogni caso, per ragioni di semplicità e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi enti pubblici acquirenti) la circolare rimanda all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (<http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php>), nel quale i fornitori possono verificare la categoria di appartenenza e i riferimenti degli enti pubblici ai quali devono emettere fattura.

Sono invece esclusi dall'applicazione dello split payment gli enti pubblici non economici, quali:

- gli Ordini professionali,
- gli Enti e gli istituti di ricerca,
- le Autorità indipendenti,
- le Arpa, l'Aran,
- l'Agid,
- gli Automobile club provinciali,
- l'Inail
- e le Agenzie fiscali.

La Circolare dell'Agenzia Entrate n. 6/E del 19 febbraio 2015 ha chiarito che, sebbene la norma sullo split payment escluda da questa modalità di versamento dell'IVA i soli compensi per prestazioni di servizi "assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito", si deve ritenere che l'esclusione operi anche per i compensi assoggettati a ritenuta a titolo di acconto.

La galassia della PA in Italia è talmente vasta e articolata che la stessa circolare chiarisce che, poiché il richiamo all'elenco IPA non può essere esaustivo, l'operatore che avesse ancora dei dubbi potrà presentare istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 11 dello Statuto del contribuente.

Segnaliamo che il decreto attuativo ha precisato che i soggetti passivi IVA che hanno effettuato operazioni interessate dallo split payment:

- devono emettere la fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti";
- non sono tenuti a versare l'iva;
- registrano le fatture emesse senza computare l'imposta nella liquidazione periodica.

ASSISTENZA FISCALE

Per la certificazione unica è escluso il ravvedimento operoso

Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 12 febbraio 2015

L'Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di correzione di eventuali errori o ritardi occorsi nella trasmissione telematica delle certificazioni uniche (CU2015) da parte dei sostituti d'imposta.

In particolare l'Agenzia Entrate ha ricordato che eventuali errori relativi alla trasmissione delle CU potranno essere sanati mediante l'invio di una nuova certificazione (corretta) entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 7 marzo (e quindi entro giovedì 12 marzo 2015); dopo quella data le certificazioni corrette andranno comunque trasmesse ma senza potersi avvalere dell'istituto del ravvedimento operoso.

Con un Comunicato Stampa del 12 febbraio 2015 l'Agenzia Entrate ha reso noto che, per il primo anno (scadenza del 9 marzo 2015):

- gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all'Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti;
- fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.

SANZIONI

Retroattività del nuovo ravvedimento operoso

L'Agenzia Entrate, nel corso di un incontro con la stampa specializzata, ha confermato l'applicazione retroattiva delle nuove regole sul ravvedimento operoso introdotte dalla legge di Stabilità 2015, che trovano quindi applicazione anche con riferimento alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state constatate dall'ufficio (ad esempio con l'emissione di un P.V.C.) ma non siano ancora state interessate da avvisi di accertamento o cartelle di pagamento.

Il ravvedimento continua però ad essere precluso con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell'ambito dei controlli automatizzati e formali (ex articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600 del 1973). Qualora il contribuente riceva un avviso bonario, il contribuente potrà quindi avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni, dello stesso periodo, che non gli siano state contestate con l'avviso stesso.

Stessa preclusione opera per gli avvisi di recupero dei crediti d'imposta che "rappresentano per loro natura atti autoritativi recanti una pretesa tributaria".

IMPRESE

Diritto camerale ridotto del 35%

MISE, Circolare 29 dicembre 2014, n. 227775

L'art. 28 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, prevede una riduzione del diritto camerale dovuto dalle imprese del 35% a partire dal 2015, del 40% dal 2016 e del 50% dal 2017.

Con circolare n. 227775 del 29 dicembre 2014, il Ministero dello Sviluppo economico ha indicato le nuove misure fisse che le imprese o le unità locali di nuova iscrizione devono versare a partire dal 1° gennaio 2015, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di iscrizione.

Le quote fisse dei neoiscritti, così come quelle per le imprese già iscritte, sono ridotte del 35% rispetto al 2014.

Per le imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato sono state confermate le fasce e le aliquote già in vigore nel 2014.

(Vedi l'Approfondimento)

SOCIETÀ

Il nuovo ravvedimento operoso non si applica al diritto camerale

MISE, Nota 6 febbraio 2015, n. 16919

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che le modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso previste dalla Legge di Stabilità 2015 riguardano i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate **e non trovano quindi applicazione per il diritto annuale dovuto alla CCIAA.**

ACCERTAMENTO

Redditometro e rilevanza della provvista costituita in annualità precedenti

Agenzia Entrate, Circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E

In caso di verifica da redditometro, in sede di contraddittorio il contribuente può sempre fornire la prova, in relazione alle spese per investimenti sostenute nell'anno, della formazione della provvista in anni precedenti ovvero della sua effettiva disponibilità ed utilizzo per l'effettuazione dello specifico investimento individuato.

Se si è costituita nelle annualità precedenti la provvista non rileva ai fini della determinazione sintetica nell'anno d'imposta oggetto del controllo.

In questi casi non è però preclusa per l'Agenzia delle Entrate la possibilità di attivare, per le annualità precedenti in cui si è formata la provvista, autonomi controlli avvalendosi dello strumento accertativo più idoneo, di tipo analitico, induttivo o sintetico.

DICHIARAZIONI

Modello 730/2015 precompilato: l'Agenzia definisce le procedure di consultazione e invio

Direttore dell'Agenzia Entrate, Provvedimento 23 febbraio 2015

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate del 23 febbraio 2015, sono state definite le regole operative sul modello 730 precompilato.

A decorrere dal 15 aprile 2015, i contribuenti, previa autenticazione sul sito internet dell'Agenzia, potranno visualizzare e stampare il modello precompilato, accettare e procedere all'invio o modificare e integrare i dati contenuti nella dichiarazione prima di provvedere alla trasmissione, versare le somme dovute tramite F24, indicare le coordinate bancarie per l'accredito dell'eventuale rimborso, consultare le comunicazioni e le ricevute della dichiarazione presentata e, infine, consultare la lista dei soggetti delegati ai quali è stato reso disponibile il 730 precompilato.

Sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati, per poter accedere al 730 precompilato e all'elenco delle informazioni **(che è una mera facoltà e non un obbligo per i consulenti, in quanto i modelli 730 potranno essere predisposti senza accedere ai dati della precompilata, stante la sostanziale irrilevanza di questi dati)**, dovranno preventivamente acquisire specifica delega contenente le seguenti informazioni:

- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
- anno d'imposta cui si riferisce il 730;
- data di conferimento della delega;
- indicazione che la delega si riferisce sia all'accesso alla precompilata sia alla consultazione dell'elenco delle informazioni afferenti alla dichiarazione stessa.

Dopo aver acquisito la delega dal contribuente/cliente dovranno effettuare una specifica richiesta, tramite file o via web.

(Vedi l'Approfondimento)

IVA

Dal 31 marzo 2015 fattura elettronica obbligatoria per tutta la PA

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Circolare 9 marzo 2015 n. 1/DF

Dal prossimo 31 marzo 2015, l'obbligo di emissione della fattura elettronica (già in essere per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale dallo scorso 6 giugno 2014) si estenderà a tutte le rimanenti amministrazioni, incluse quelle individuate come amministrazioni locali nell'elenco ISTAT. Per individuare con precisione tutti i soggetti per i quali dal 31 marzo 2015 scatterà l'obbligo di fatturazione elettronica, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato la Circolare n. 1/DF del 9 marzo 2015.

On line è disponibile anche l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito dall'art. 57-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - CAD, che costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti organizzativi, telematici e toponomastici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. <http://www.indicepa.gov.it/>

NUOVE LEGGI

Convertito in legge il Decreto Milleproroghe

Legge 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del D.L. n. 192/2014 (c.d. "Milleproroghe")

Il 26 febbraio 2015 il Senato ha approvato in via definitiva (legge n. 11/2015) il "Decreto Milleproroghe" (D.L. n. 192/2014). In particolare, tra le principali novità di carattere fiscale, ne segnaliamo alcune che saranno oggetti di successivi approfondimenti:

- proroga al 2015 del "regime dei minimi" previsto dal D.L. n. 98/2011;
- riapertura dei termini per accedere a un nuovo piano di rateazione delle cartelle Equitalia per chi è già decaduto;
- blocco al 27,72% dell'aliquota contributiva della Gestione Separata Inps 2015 per i titolari di partita IVA non iscritti ad altra gestione previdenziale;
- proroga fino al 31 dicembre 2017 delle agevolazioni fiscali per il rientro in Italia dei ricercatori all'estero;
- rinvio al 2016 dell'introduzione dell'IMUS, l'imposta municipale secondaria;
- posticipo al periodo d'imposta 2016 dell'eliminazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA unificata.

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

EQUITALIA: rateazioni-bis con termini riaperti fino al 31 luglio 2015

Art. 11-bis, Legge 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del D.L. n. 192/2014 (c.d. "Milleproroghe")

La conversione in Legge del D.L. n. 192/2014 (c.d. "Milleproroghe") ha previsto che i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, possano richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che:

- a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014;
- b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2015.

Il piano di rateazione non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive.

AGEVOLAZIONI

Estensione del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile per il 2015

Legge 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del D.L. n. 192/2014 (c.d. "Milleproroghe")

Il Decreto "Milleproroghe", definitivamente approvato il 26 febbraio 2015, prevede l'estensione, anche per il 2015, del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (quello con imposta sostitutiva al 5%).

Potranno aderire al regime anche i contribuenti che iniziano l'attività nel 2015.

PREVIDENZA

Blocco dei contributi INPS per gli iscritti alla gestione separata titolari di partita IVA

Legge 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del D.L. n. 192/2014 (c.d. "Milleproroghe")

La conversione in Legge del D.L. n. 192/2014 (c.d. "Milleproroghe") ha ridefinito la contribuzione INPS per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria nè pensionati. Per questi soggetti, l'aliquota contributiva sarà del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017 (cui va aggiunto uno 0,72% destinato al fondo maternità e assegni familiari).

In base alla legge n. 92/2012, c.d. "Riforma Fornero", già l'aliquota per il 2014 sarebbe dovuta passare dal 27,72 al 28,72%. Ma la legge di Stabilità 2014 (n. 147/2013), limitatamente ai collaboratori titolari di partita IVA, aveva lasciato l'aliquota ferma nella stessa misura stabilita per il 2013 (e cioè al 27,72%). Nel 2015, come previsto, il carico contributivo è quindi salito al 30,72% per tutti gli altri.

La legge n. 11/2015 ha invece bloccato l'aliquota per il 2014 e il 2015 al 27% (+ 0,72% destinato al fondo maternità e assegni familiari) e prevede un punto percentuale di aumento nel 2016 e nel 2017.

Pertanto, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione IVA, iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria nè pensionati, l'aliquota contributiva, sarà:

- del 27% per gli anni 2014 e 2015,
- del 28% per l'anno 2016 e
- del 29% per l'anno 2017.

Riassumendo, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2015, sono attualmente fissate come segue:

- soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
- soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie: 23,50%.

La riduzione riguarda esclusivamente coloro che non siano né pensionati, né iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie. Rimane, pertanto, confermato l'aumento delle aliquote gestione separata per i collaboratori e figure assimilate.

ANTIRICICLAGGIO

Accordi sullo scambio di informazioni fiscali firmati con Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco

Nelle ultime settimane l'Italia ha firmato Accordi sullo scambio di informazioni ai fini fiscali con Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco. Gli accordi fanno seguito a quelli già siglati con San Marino e Lussemburgo e ormai l'elenco dei paradisi fiscali si focalizza soprattutto su paesi extra europei.

Ai fini della Voluntary disclosure, i tre Paesi non vengono più considerati Paesi "black list" con conseguenti minor oneri (sanzioni) per i contribuenti che provvederanno a regolarizzare conti/attività finanziarie ivi detenute.

APPROFONDIMENTI

Diritto Camerale 2015

L'art. 28 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 2014), prevede una **riduzione del diritto camerale dovuto dalle imprese del 35% a partire dal 2015**, del 40% dal 2016 e del 50% dal 2017.

Con circolare n. 227775 del 29 dicembre 2014, il Ministero dello Sviluppo economico ha indicato le nuove misure fisse che le imprese o le unità locali di nuova iscrizione, a partire dal 1° gennaio 2015 devono versare, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di iscrizione (ridotti del 35%):

	SEDE	UNITÀ LOCALE
Imprese individuali iscritte in sezione speciale	€ 57,20	€ 11,44
Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria	€ 130,00	€ 26,00
Società semplici iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole	€ 65,00	€ 13,00
Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole	€ 130,00	€ 26,00
Società di cui all'art. 16, comma 2, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (Società tra avvocati)	€ 130,00	€ 26,00
Soggetti iscritti solo al REA	€ 19,50	
Tutte le imprese diverse da quelle sopra indicate (snc, sas, srl, srls, società di capitali, soc. coop., soc. di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.)	€ 130,00	€ 26,00
Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale e/o sede secondaria)		€ 71,50

Anche l'importo del diritto annuale 2015 per le **imprese già iscritte** sarà soggetto alla riduzione del 35%. Per le **imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato** sono state confermate le fasce e le aliquote già in vigore nel 2014:

da € 0,00 a € 100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre € 100.000,00 a € 250.000,00	aliquota 0.015%
oltre € 250.000,00 a € 500.000,00	aliquota 0.013%
oltre € 500.000,00 a € 1.000.000,00	aliquota 0.010%
oltre € 1.000.000,00 a € 10.000.000,00	aliquota 0.009%
oltre € 10.000.000,00 a € 35.000.000,00	aliquota 0.005%
oltre € 35.000.000,00 a € 50.000.000,00	aliquota 0.003%
oltre € 50.000.000,00	aliquota 0.001% (fino ad un massimo di € 40.000,00)

applicando però la riduzione del 35% sull'importo complessivo calcolato, pertanto la misura fissa della prima fascia diventa pari a € 130,00 mentre l'importo massimo non sarà superiore a € 26.000,00.

Il diritto dovuto dalle eventuali unità locali andrà sempre calcolato al 20% sull'importo dovuto dalla sede e moltiplicato per il numero delle unità locali. La somma complessivamente risultante andrà successivamente ridotta del 35% e infine arrotondata (gli importi devono essere arrotondati al momento del versamento **complessivo** secondo il criterio richiamato dalla Nota Mise n. 19230 del 3 marzo 2009).

Attenzione perché ciascuna Camera di Commercio può applicare fino al 20% di maggiorazione (art. 18, comma 6, della legge n. 580/1993).

DICHIARAZIONI

Modello 730/2015 precompilato

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate del 23 febbraio 2015, sono state definite le regole operative sul modello 730 precompilato.

Da quest'anno l'Agenzia Entrate, a partire dal 15 aprile 2015, metterà a disposizione dei contribuenti il Modello 730 precompilato. In particolare, per il 2014, l'Agenzia delle Entrate predisporrà il modello 730 precompilato per i contribuenti che, contemporaneamente:

- hanno percepito nel 2014 redditi di lavoro dipendente e assimilati, per i quali i sostituti d'imposta hanno tempestivamente trasmesso la Certificazione unica 2015;
- hanno presentato per l'anno d'imposta 2013 il modello 730 o l'Unico Persone fisiche, pur avendo i requisiti per utilizzare il 730.

La dichiarazione precompilata non verrà predisposta:

- per i contribuenti che, in riferimento all'anno d'imposta precedente, hanno presentato dichiarazioni correttive o integrative per le quali, al momento dell'elaborazione, non è ancora conclusa l'attività di liquidazione automatizzata (articolo 36-bis, Dpr 600/1973);
- per i contribuenti che nel 2014 sono risultati, anche per un solo giorno, titolari di partita Iva (fatta eccezione per i produttori agricoli in regime di esonero), i minorenni, le persone legalmente incapaci e quelle decedute.

Per l'anno d'imposta 2014 il 730 precompilato riporterà tra gli oneri detraibili e deducibili soltanto:

- gli interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui;
- i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- i contributi previdenziali e assistenziali.

I contribuenti, previa autenticazione sul sito internet dell'Agenzia, potranno visualizzare e stampare il modello precompilato, accettare e procedere all'invio o modificare e integrare i dati contenuti nella dichiarazione prima di provvedere alla trasmissione, versare le somme dovute tramite F24, indicare le coordinate bancarie per l'accredito dell'eventuale rimborso, consultare le comunicazioni e le ricevute della dichiarazione presentata e, infine, consultare la lista dei soggetti delegati ai quali è stato reso disponibile il 730 precompilato.

Sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati, per poter accedere al 730 precompilato e all'elenco delle informazioni **(che è una mera facoltà e non un obbligo per i consulenti, in quanto i modelli 730 potranno essere predisposti senza accedere ai dati della precompilata, stante la sostanziale irrilevanza di questi dati)** dovranno preventivamente acquisire specifica delega contenente le seguenti informazioni:

- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
- anno d'imposta cui si riferisce il 730;
- data di conferimento della delega;
- indicazione che la delega si riferisce sia all'accesso alla precompilata sia alla consultazione dell'elenco delle informazioni afferenti alla dichiarazione stessa.

Dopo aver acquisito la delega dal contribuente/cliente dovranno effettuare una specifica richiesta, tramite file o via web. Il contribuente, dopo aver preso visione della dichiarazione precompilata, potrà procedere direttamente al suo invio oppure, prima della trasmissione, potrà apportare modifiche o integrazioni.

L'invio potrà avvenire a decorrere dal 1° maggio. Entro i 5 giorni successivi alla spedizione, l'Agenzia Entrate fornirà una ricevuta identificata dallo stesso protocollo riportato nel file di invio, contenente la data di presentazione e il riepilogo dei dati contabili.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono a Cesi Multimedia S.r.l. ed opportunamente modificata dallo Studio Campi Bozzo Ivaldi.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI